

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 2 e 4, D. LGS. 175/2016 Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC

La Società A.R.R.R. S.p.A., in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, D. Lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, D. Lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D. LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D. Lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

1

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli

istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 27 ottobre 2022, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa)

come “*probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica*”; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che “*si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*” (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all’art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come “*lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*”.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l’azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), “*la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento*”;
- crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;

Inoltre, stante il costante controllo e coordinamento a cui la società è sottoposta da parte del socio unico Regione Toscana, quali la presentazione ed approvazione di un bilancio previsionale, di un conto economico pre-consuntivo alla data del 31 agosto di ogni anno, si ritiene che gli indicatori sotto utilizzati siano adeguati alla rilevazione dei rischi di crisi economica – finanziaria.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio

L’analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l’analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l’analisi ha ad oggetto la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l’analisi verifica la capacità dell’azienda di generare un reddito capace di coprire l’insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l’esercizio corrente ed i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

	Anno corrente n	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-3
Stato Patrimoniale				
Margini				
Margine di tesoreria				
Margine di struttura				
Margine di disponibilità				
Indici				
Indice di liquidità				
Indice di disponibilità				
Indice di copertura delle immobilizzazioni				
Indipendenza finanziaria				
Leverage				
Conto economico				
Margini				
Margine operativo lordo (MOL)				
Risultato operativo (EBIT)				
Indici				
Return on Equity (ROE)				
Return on Investment (ROI)				
Return on sales (ROS)				
Altri indici e indicatori				
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)				
Flusso di cassa della gestione caratter. prima delle variaz. del CCN				
Flusso di cassa della gestione caratter. dopo delle variaz. del CCN				
Rapporto tra PFN e EBITDA				
Rapporto tra PFN e NOPAT				
Rapporto D/E (Debt/Equity)				
Rapporto oneri finanziari su MOL				

2.2. Indicatori prospettici

La Società, in coerenza con gli indirizzi ministeriali, ha individuato il seguente indicatore per l'analisi prospettica:

	Anno n + 1
Indicatore di sostenibilità del debito	
DSCR (Debt Service Coverage ratio)	

3. MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale, un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma; stante l'obbligo richiesto dal socio unico

Regione Toscana di presentare una situazione economica al 31 di agosto di ogni anno, si ritiene opportuno riferire il monitoraggio infra-annuale a tale data.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”

5

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, D. Lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, D. Lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2024

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo con deliberazione in data 27 ottobre 2022, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2024, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ

A.R.R.R. S.p.A. - Agenzia Regionale Recupero Risorse è una società in house della Regione Toscana che lavora a supporto delle politiche regionali in tema di rifiuti ed energia. Opera in materia di prevenzione della produzione di rifiuti, del loro riciclo e recupero e promuove l'efficienza energetica ed il ricorso alle energie rinnovabili, nell'ambito più ampio dell'economia circolare e delle politiche di sostenibilità. L'Agenzia inoltre svolge attività formativa e informativa su rifiuti ed efficienza energetica rivolta ai cittadini, alle imprese e agli enti locali.

Competenze e Servizi - Mission

A.R.R.R. S.p.A. opera a supporto del socio unico Regione Toscana e attualmente svolge le seguenti attività:

- garantisce alla Regione supporto tecnico per la definizione e il monitoraggio delle politiche pubbliche di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, per la promozione di buone pratiche su riciclo e riduzione dei rifiuti e per la concessione di finanziamenti per progetti di prevenzione e gestione dei rifiuti;
- raccoglie, verifica ed elabora i dati sul ciclo dei rifiuti urbani in Toscana e in particolare su produzione, raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, inclusi i dati sul costo dei servizi e sulle tariffe comunali;
- verifica ed elabora i dati sul ciclo dei rifiuti che producono le imprese della Toscana ed in particolare i dati sulla produzione, l'importazione, l'esportazione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti delle imprese;
- gestisce lo "Sportello Informambiente" per fornire a istituzioni, cittadini e imprese informazioni sulla normativa e sulla giurisprudenza in materia di rifiuti ed economia circolare e sui dati di produzione, recupero e smaltimento dei rifiuti e inoltre cura attività formative ed informative con l'obiettivo di creare la consapevolezza e la cultura del risparmio energetico, della riduzione delle emissioni e del recupero e valorizzazione delle risorse;
- gestisce il servizio di controllo e verifica degli impianti Termici e degli APE, attestati di prestazione energetica, per conto della Regione Toscana;
- si occupa dello sviluppo e del mantenimento tecnico del SIERT (sistema informativo regionale sull'efficienza energetica), il catasto informatico regionale che contiene i dati relativi a tutti gli impianti, al fine di garantire un controllo omogeneo su tutto il territorio perseguendo il fine di una maggiore sicurezza e risparmio energetico;

7

- ha mansioni generali di consulenza nei servizi di gestione integrata dell'energia, di promozione delle fonti energetiche rinnovabili e dell'uso razionale ed efficiente dell'energia nel quadro della creazione di un bilancio equilibrato tra domanda e offerta energetica.

2. LA COMPAGINE SOCIALE

L'assetto proprietario della Società al 31.12.2024 è il seguente:

Socio Unico: Regione Toscana, Codice fiscale: 01386030488:

Capitale Sociale composto da: n. 1.000 azioni ordinarie, pari a nominali: 1.100.000,00 Euro, detenute in diritto di proprietà.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un C.d.A., nominato con delibera assembleare in data 27.05.2024, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026.

Il C.d.A. è così composto:

- SBRAGIA Francesca, Presidente del Consiglio d'Amministrazione e pertanto Legale Rappresentante, nata a [REDACTED] il [REDACTED] Codice fiscale: [REDACTED];
- PASSERINI Paolo, consigliere, nato a [REDACTED] il [REDACTED] Codice fiscale: [REDACTED];
- GIUFFRIDA Maria Grazia, consigliera, nata a [REDACTED] il [REDACTED], Codice Fiscale [REDACTED].

4. ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

L'organo di controllo è costituito da un Collegio Sindacale e dal Revisore: di seguito le cariche, date di nomina, le rispettive scadenze della carica e gli estremi di iscrizione al Registro dei Revisori Legali:

- Sindaco: POZZUOLI Stefano nato a [REDACTED] il [REDACTED], Codice fiscale: [REDACTED], domicilio [REDACTED], carica: Presidente del Collegio Sindacale, Data atto di nomina 27/05/2024; Data iscrizione: 05/07/2024, Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026 - Iscritto al Registro Revisori Legali Numero: 47294, Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
- Sindaco: BROGI Massimo nato a [REDACTED] il [REDACTED], Codice fiscale: [REDACTED], domicilio [REDACTED]; Carica Sindaco Effettivo; Data atto di nomina 27/05/2024, Data iscrizione: 05/07/2024, Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026 - Iscritto al Registro Revisori Legali Numero: 8302, Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
- Sindaca: RISALITI Gianna nata a [REDACTED] il [REDACTED], Codice fiscale: [REDACTED], domicilio [REDACTED]; Carica: Sindaco Effettivo; Data atto di nomina 27/05/2024, Data iscrizione: 05/07/2024, Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026 - Iscritto al Registro Revisori Legali Numero: 69129, Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

- Sindaca Supplente: SGREVI Susanna nata a [REDACTED] il [REDACTED], Codice fiscale: [REDACTED], domicilio [REDACTED], Carica Sindaco Supplente; Data atto di nomina 27/05/2024; Data iscrizione: 05/07/2024, Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026 - Iscritto al Registro Revisori Legali Numero: 126803, Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.
- Sindaco Supplente: TONIETTI Matteo nato a [REDACTED] il [REDACTED], Codice fiscale: [REDACTED], domicilio [REDACTED], Carica Sindaco Supplente, Data atto di nomina 27/05/2024; Data iscrizione: 05/07/2024, Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026, Iscritto al Registro Revisori Legali Numero: 138777, Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

La Revisione Legale è affidata a:

- Revisora Legale: BUTI CATIA nata a [REDACTED] il [REDACTED], Codice fiscale: [REDACTED], domicilio [REDACTED], Carica Revisora Legale, Data atto di nomina 25.05.2023, Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025; Iscritta al Registro dei Revisori Legali Numero: 60 Data: 30/07/2004, Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

5. IL PERSONALE

La situazione del personale occupato alla data del 31.12.2024 è la seguente:

- Dirigenti n. 1
- Quadri n. 14
- Impiegati n. 76
- Totale n. 91.

9

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31.12.2024

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, D. Lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

	Anno corrente (31/12/24)	Anno n-1 (31/12/23)	Anno n-2 (31/12/22)	Anno n-3 (31/12/21)	Anno n-4 (31/12/20)
Stato Patrimoniale					
Margini					
Margine di tesoreria	8.351.218	8.732.682	8.120.455	11.107.835	8.806.466
Margine di struttura	5.865.470	6.007.099	5.441.749	6.035.961	6.634.376
Margine di disponibilità	8.351.218	8.732.682	8.120.455	11.107.835	8.806.466
Indici					
Indice di liquidità	4,47	5,41	5,12	6,43	6,07
Indice di disponibilità	4,47	5,41	5,12	6,43	6,07
Indice di copertura delle immobilizzazioni	6029%	7339%	8525%	9255%	5524%
Indipendenza finanziaria	56	57	54	58	63
Leverage	1,79	1,75	1,84	1,72	1,58
Conto economico					
Margini					
Margine operativo lordo (MOL)	1.807.681	1.976.705	1.184.537	2.052.800	2.740.275
Risultato operativo (EBIT)	1.862.135	2.030.969	1.224.636	2.110.273	2.703.545
Indici					
Return on Equity (ROE)	31%	25%	22%	34%	40%
Return on Investment (ROI)	22%	17%	15%	25%	30%
Return on sales (ROS)	24%	30%	26%	30%	36%
Altri indici e indicatori					
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)	0,85	0,82	0,81	0,83	0,83
Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN	1.616.389	1.919.563	1.189.320	2.043.436	3.019.475
Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo delle variazioni del CCN	918.434	776.111	1.398.464	3.429.688	1.555.717
Rapporto tra PFN e EBITDA	3,14	2,96	4,44	2,86	2,39
Rapporto tra PFN e NOPAT	4,14	4,04	16,00	4,01	3,11
Rapporto D/E (Debt/Equity)	0,79	0,75	0,84	0,72	0,58
Rapporto oneri finanziari su MOL	0,000%	0,001%	0,000%	0,001%	0,004%

Legenda:

Il **Margine di Tesoreria** è un indicatore finanziario della liquidità dell'Impresa. In particolare indica la capacità dell'impresa a "soddisfare" i debiti a breve e medio termine mediante la liquidità disponibile (cassa e banche) o con i crediti a breve e medio termine. È la differenza tra (Liquidità Correnti più Crediti a BT) e (Debiti Finanziari più Debiti a BT). **Se il suo valore è positivo siamo di fronte a una buona situazione finanziaria; se negativo, la situazione finanziaria è squilibrata.**

Il **Margine di Struttura** è un indicatore della solidità patrimoniale dell'impresa, cioè della sua capacità di finanziarsi con il Patrimonio Netto (o Capitale Proprio = capitale sociale + riserve, ecc.) non soggetto quindi a rimborso. Si ottiene sottraendo al Patrimonio Netto (i mezzi finanziari apportati dai soci come il capitale sociale, le riserve, gli utili non distribuiti, ecc.) le Immobilizzazioni (il valore degli investimenti in beni materiali, immateriali e finanziari di lunga durata al netto degli ammortamenti). **Se il valore dell'indice è positivo o tendente a zero, l'azienda è solida dal punto di vista patrimoniale, in quanto i mezzi propri sono sufficienti allo svolgimento dell'attività.**

L'**Indice di liquidità** esprime la capacità dell'azienda di fare fronte agli impegni finanziari assunti a determinate scadenze in relazione ai mezzi liquidi a sua disposizione. L'indice di liquidità è dato dal rapporto tra attività disponibili e debiti a breve termine, dove il numeratore rappresenta l'ammontare del denaro in cassa e in banca, dei valori di pronto realizzo (come titoli), dei crediti a breve termine e il denominatore i debiti da pagare immediatamente a vista o a breve termine. **Si ritiene che l'impresa abbia una condizione di liquidità generalmente soddisfacente se tale indice assume valore almeno uguale a 1; valori minori di uno indicano una condizione insufficiente delle disponibilità rispetto all'ammontare dei debiti a breve.**

L'**Indice di disponibilità** esplicita il grado di solvibilità di un'Azienda ed è dato dal rapporto tra le attività correnti e le passività correnti. Segnala la capacità dell'azienda di fronteggiare i propri impegni a breve termine, comprendendo in essi anche le rate in scadenza entro l'anno di debiti accessi a medio lungo termine, utilizzando le proprie attività liquide o che possono essere liquidate prontamente, **il parametro dovrebbe essere significativamente superiore a 1.**

L'**Indice di copertura delle immobilizzazioni** mette in relazione le fonti interne di finanziamento con le attività immobilizzate dell'attivo e misura il livello di solidità in base a quanto le immobilizzazioni tecniche e finanziarie sono coperte dal capitale proprio, o dal capitale permanente nel caso dell'indice di copertura globale delle immobilizzazioni. **L'indice ha come parametro logico di riferimento il livello $\geq 100\%$**

Il grado di **Indipendenza Finanziaria** indica in che percentuale l'attività d'impresa è garantita da mezzi propri, cioè dal capitale apportato dai soci. È il rapporto tra Patrimonio Netto (cioè il Capitale più le Riserve) e il totale delle Attività al netto delle Disponibilità Liquide. **Se minore di 0,33 indica una certa debolezza finanziaria e patrimoniale. Se compreso tra 0,33 e 0,55, segnala una condizione finanziaria da seguire. Tra 0,56 e 0,66, indica una condizione finanziaria equilibrata. Se superiore a 0,66, i mezzi propri consentono un'espansione dell'Attività.**

Il **Leverage** è il rapporto il totale dell'Attivo ed il Capitale proprio e rappresenta indirettamente la proporzione esistente tra risorse proprie e risorse di terzi utilizzate per finanziare gli impieghi esprimendo la partecipazione del capitale proprio ai rischi d'impresa.

Il **Margine Operativo Lordo (MOL)** è un indicatore di redditività che evidenzia il reddito di un'azienda basato solo sulla sua gestione operativa, quindi senza considerare gli interessi, le imposte, il deprezzamento di beni e gli ammortamenti.

L'**EBIT** esprime il reddito che l'azienda è in grado di generare prima della remunerazione del capitale, comprendendo con questo termine sia il capitale di terzi (indebitamento) sia il capitale proprio (patrimonio netto).

Il **ROE (Return On Equity)** determina in che percentuale il denaro investito dai soci viene remunerato. Esso interessa in prima persona gli investitori. Il tasso di Remunerazione dell'Investimento si ottiene calcolando il rapporto tra Utile Netto (cioè l'Utile dopo le Imposte) e il Patrimonio Netto (o Capitale Netto o Mezzi Propri). Alla determinazione di questo indice concorrono, se ci sono, oneri e proventi finanziari in quanto compresi nell'Utile Netto.

Il **ROI (Return On Investment)** è un indice utile a valutare la redditività ed efficienza della gestione tipica dell'azienda, al fine di verificare la capacità dell'impresa di remunerare sia il Capitale Proprio che il capitale di Terzi. È ottenuto calcolando il rapporto tra il Risultato Ante Oneri Finanziari (EBIT) e il Capitale Investito (vedi anche "Valori PATRIMONIALI: Capitale Investito"). Questo indice non è influenzato dagli oneri finanziari in quanto non compresi nel valore EBIT. La misura soddisfacente è la percentuale equivalente al tasso rappresentativo del costo del denaro. Quanto più supera il tasso medio tanto più la redditività è buona.

Il **ROS (Return On Sales)** rappresenta il risultato operativo medio per unità di ricavo. Tale rapporto esprime la redditività aziendale in relazione alla capacità remunerativa del flusso dei ricavi.

Il **Rapporto tra PFN e EBITDA** misura la copertura dei debiti finanziari con i margini operativi creati dall'azienda: **maggiore il valore del ratio, maggiore la solvibilità dell'azienda.**

Il **Rapporto D/E (Debt/Equity)** esprime il rapporto tra debiti finanziari netti e il patrimonio netto dell'azienda. Viene utilizzato per verificare il grado di dipendenza dell'impresa da fonti finanziarie esterne. **Nel caso di rapporto debt/equity basso, significa che la struttura finanziaria è probabilmente equilibrata**

Si ritiene di **non riportare** il valore dell'Indicatore di sostenibilità del debito DSCR (Debt Service Coverage Ratio), in quanto la società **non sostiene né ha sostenuto nei periodi considerati impegni finanziari assunti in termini di interessi passivi e di rimborso di quote capitale.**

6.1.2. Valutazione dei risultati.

Dall'analisi degli indicatori e dei margini esaminati, anche in considerazione del loro andamento prospettico con origine l'anno 2020, è possibile apprezzare la sostanziale stabilità di tutti gli indicatori.

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del D. Lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia allo stato attuale **da escludere**.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del D. Lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato: - regolamento per la ricerca, la selezione e l'assunzione del personale, approvato con Delibera del Cd'A. del 29 dicembre 2021 - in tema di tutela della proprietà industriale o intellettuale, la Società ha previsto nel Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001 una serie di procedure generali e specifiche atte	

		a prevenire la commissione di delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Con delibera del C.d.A. del 20 gennaio 2025 è stato effettuato l'aggiornamento del MOG 231, e degli allegati, in adeguamento ai nuovi Reati	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	La Società non ha implementato una specifica struttura di <i>internal audit</i> ; al § 4 del Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001 vengono definite le attività sensibili ed i presidi di controllo.	
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato: - Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001, adottato con Delibera del CdA del 29 aprile 2022; Il modello è stato aggiornato ai nuovi reati con Delibera del C.d.A. del 29 gennaio 2025. - Codice Etico e di comportamento, adottato con Delibera del C.d.A. del 29 aprile 2022 e aggiornato con Delibera del CdA del 31 gennaio 2024; aggiornato al DPR 81/2023 con delibera del C.d.A. del 31 gennaio 2024 e aggiornato successivamente con delibera del C.d.A. del 29 gennaio 2025 al d.lgs. 10 marzo, 2023, n. 24 ed alle L.G. ANAC in materia di Whistleblowing per adeguare il Codice alle procedure già adottate da A.R.R.R. nei termini di legge. - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012, ultimo aggiornamento del 29 gennaio 2025.;	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	La Società non ha finora adottato tale strumento.	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi